

DELIBERA N. 20/2025/Corecom Toscana

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

XXX/TIM SPA (TELECOM ITALIA, KENA MOBILE)

(GU14/706370/2024)

Il Corecom della Regione Toscana

NELLA riunione del 26 febbraio 2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/23/CONS;

VISTA la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 “*Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni*”, in particolare l’art. 30, e il “*Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*” (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 giugno 2023, n. 105 recante: “*Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM). Ricostituzione*”;

VISTO il vigente Accordo Quadro concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza

dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 427/22/CONS, con decorrenza 1° gennaio 2023;

VISTA la “Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni al Comitati Regionali per le comunicazioni tra L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana” sottoscritta in data 27 luglio 2023 e in particolare l'art. 5, comma 1, lett. e);

VISTO il Decreto del Segretario generale n. 617 del 9 agosto 2022 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Cinzia Guerrini l'incarico di responsabile del Settore “Assistenza al Difensore Civico e ai Garanti. Assistenza generale al CORECOM. Biblioteca e documentazione”, con decorrenza 1° ottobre 2022;

VISTA l'istanza della società XXX, del 02/10/2024 acquisita con protocollo n. 0257472 del 02/10/2024;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante.

La parte istante, titolare di un contratto *business* sull'utenza n. 056691xxxx con la società Tim Spa (Telecom Italia, Kena Mobile) di seguito, Tim, lamenta la mancata conversione del servizio in fibra.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nella documentazione acquisita al fascicolo, ha dichiarato quanto segue:

- “di aver richiesto in data 25/01/2021 il passaggio al sistema al sistema di Fibra, reso possibile in seguito al cablaggio che aveva interessato il Comune di riferimento per volontà dell'amministrazione comunale. Sennonché, come dimostrabile dalla corposa corrispondenza intercorsa, Tim ha mai adempiuto a quanto richiesto, inviando comunicazioni contraddittorie con le quali indicava inesistenti impedimenti tecnici all'esecuzione della modifica richiesta. Non solo: su stesso suggerimento di Tim [l'istante] faceva richiesta per usufruire del bonus governativo per il passaggio alla fibra stanziato per le associazioni, beneficio questo che avrebbe consentito alla XXX di dimezzare i costi per il collegamento internet e telefono, che però non poteva essere conseguito a causa dell'inerzia di Tim”.
- Inviava comunicazione del 15 marzo 2021 nella quale rappresentava di avere chiesto tramite 191, in data 25 gennaio 2021, richiesta per la “trasformazione in FTTH del numero 056691xxxx”, di avere ricevuto “la seguente offerta: Euro 60,00

+ IVA per sempre”; in data 23/02/2021 sollecitava l’operatore a dare seguito alla sua richiesta, ma non aveva “ricevuto risposta”.

- Riceveva comunicazione da Tim, datata 30 settembre 2021, nella quale l’operatore comunicava che la trasformazione in FTTH sulla linea 056691xxxx era andata a buon fine.

- Riceveva ulteriore comunicazione da Tim, datata 5 novembre 2021 nella quale l’operatore comunicava quanto segue: *“a seguito della Sua segnalazione del 03/11/2021 e del contatto con il Sig. xxx il giorno 4/11/2021 al numero 328916xxxx, La informiamo di aver effettuato tutte le verifiche del caso e Le confermiamo che per motivi di copertura per mancanza di permessi pubblici/privati non è possibile la conversione della linea in oggetto [056691xxxx] per il servizio Tutto fibra FTTH”*.

- Il 10 novembre 2021, l’istante inviava missiva all’operatore nella quale comunicava di allegare *“le due ultime mail ricevute, abbastanza contraddittorie fra di loro. A conferma di quanto [richiesto inviava] la foto dell’apparecchiatura che i tecnici [avevano] installato”* nei loro uffici.

- Riceveva comunicazione da Tim, datata 22 aprile 2022 ed avente ad oggetto la richiesta di conversione in FTTH dell’utenza n. 056691xxxx, nella quale l’operatore facendo riferimento alla segnalazione dell’istante *“pervenuta in data 31/03/202[2]”* lo informava che *“dalle verifiche effettuate sui [propri] sistemi risulta già stata emessa la conversione”* dell’utenza in FTTH.

- In data 5 ottobre 2022, l’istante facendo seguito alla richiesta di Tim, inviava *“stampato variazione n° civico, C.I. legale rappresentante; documentazione comprovante che il n° civico è l’xxx; foto delle apparecchiature [installate nell’] ufficio”*. A detta missiva seguiva comunicazione dell’operatore, datata 20 ottobre 2022, nella quale Tim dava atto di avere proceduto alla variazione richiesta.

- Riceveva da Tim comunicazione datata 17 gennaio 2023 nella quale l’operatore lo informava che *“a seguito della (...) segnalazione del 10/01/2023 e nell’impossibilità di contattarla al numero 056691xxxx in data 16/01/2023”* era previsto per il *“giorno 17/01/2023 quale appuntamento per l’intervento tecnico richiesto”*.

- In data 3 febbraio 2023 inviava una lettera all’operatore avente ad oggetto *“sollecito trasformazione in FTTH del n° 056691xxxx”* nella quale riferiva che in data *“21 Nov u.s. [aveva] stipulato un contratto con Tim per la trasformazione in oggetto usufruendo del voucher governativo”*, di avere fissato tramite il 191, sette appuntamenti con i tecnici *“per eseguire la trasformazione”* in FTTH del n. 056691xxxx, ma che nessuno si era presentato in loco e che, contattando il 191, aveva ricevuto risposte contraddittorie circa la mancata presenza del tecnico all’appuntamento fissato. Rappresentava che un addetto gli aveva riferito *“che c’erano disguidi sul n° civico”* e l’istante confermava detta circostanza, ma precisava che *“dal 25 Ott. U.s. [l’operatore aveva] provveduto alla correzione”*.

- Inviava missiva datata 12 aprile 2023 all'operatore Tim nella quale evidenziava che nonostante fossero stati fissati 9 appuntamenti (19/12/2022, 27/12/2022, 4/1/2023, 11/1/2023, 17/1/2023, 23/1/2023, 30/1/2023, 2/3/2023 e 11/4/2023), nessun tecnico si era presentato e precisava che *“nell'ottobre 2022 [era] stato fatto un sopralluogo da un tecnico Tim e un tecnico Infratel verificando che tutto [era] a posto, manca l'allacciamento in centrale ed il router in ufficio”*.

- In data 8 febbraio 2024, tramite l'Associazione di riferimento, inviava pec all'operatore nella quale riepilogava la vicenda occorsa e chiedeva l'esecuzione del passaggio a fibra e vari indennizzi.

In data 17 luglio 2024 la parte istante esperiva nei confronti dell'operatore Tim tentativo obbligatorio di conciliazione presso la competente commissione paritetica, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

In base a tali premesse l'istante ha chiesto:

- i) *“esecuzione (se possibile) di passaggio alla fibra”*;
- ii) *“assegnazione indennizzi per ritardi di gestione relativi all'intervento richiesto nel 2021 (attivazione sul numero della fibra)”*;
- iii) indennizzo per *“mancate risposte al reclamo”*;
- iv) indennizzo per *“inadeguata ed incongruente assistenza ed informazione prestata, disagi arrecati”*;
- v) *“rimborso del bonus/agevolazioni non godute relative al voucher connettività”*;
- vi) *“riconoscimento spese di procedura”*.

2. La posizione dell'operatore.

La società Tim ha fatto pervenire, nei termini stabiliti dal vigente regolamento, una memoria difensiva, con documentazione in allegato nella quale, nel rilevare l'infondatezza di quanto *ex adverso* dedotto, in via preliminare ha eccepito che:

- *“tutti i tentativi di TIM di trasformazione della linea in FTTH – ossia di attivazione dell'offerta fibra FTTH sulla linea dell'istante – non sono andati a buoni fine e sono stati tutti annullati per “mancanza permessi pubblici/privati”*.
- *“In particolare, nella zona ove è ubicata la linea di XXX, non è stato completato lo sviluppo della rete in fibra FTTH e tale mancanza – di competenza della società xxx (società del Ministero delle Imprese e del Made in Italy) non di TIM – ha impedito (e impedisce al momento) la trasformazione della linea 056691xxxx da FTTCAB e FTTH e l'attivazione della richiesta offerta fibra. Lo sviluppo, progettazione e la manutenzione della rete è infatti a carico di xxx (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e al riguardo l'esponente non ha alcuna responsabilità”*.

- *“TIM ha peraltro comunicato all’istante con lettera del 21/2/2024 (All. 1) che “la sede della ditta Sua Assistita non risulta al momento coperta dal servizio Fibra e, pertanto, non è possibile procedere con la trasformazione della linea”, rispondendo peraltro al suo reclamo”.*
- *“Non è previsto peraltro alcun indennizzo per ritardo o impossibilità nella trasformazione da FTTCAB a FTTH e le richieste sul punto dell’istante sono infondate”.*
- *“Allo stesso modo è infondata e inammissibile in questa sede la richiesta di rimborso di generici e comunque indimostrati “disagi” – la linea e il servizio dati sono stati e sono comunque funzionanti – così come la generica e indimostrata richiesta di rimborso “agevolazioni non godute relativamente al voucher connettività”, essendo in ogni caso anch’essa inammissibile in questa sede poiché non rientrante nel novero delle ipotesi di indennizzo previste.”*
- *“Quanto, infine, alla richiesta relativa alle spese di procedura si evidenzia che l’art. 20 co. 6 della Delibera AGCOM n. 353/19/CONS prevede che l’Autorità possa “riconoscere il rimborso delle spese”, ma dispone espressamente che le spese rimborsabili sono solo quelle “necessarie e giustificate per l’espletamento della procedura”. Ebbene, l’istante si limita a chiedere genericamente le spese di procedura senza dimostrare alcunché a riguardo, come richiesto dalla norma citata. Non può, dunque, essere sufficiente una generica richiesta per ritenere “giustificata” la richiesta e quindi legittima la restituzione delle spese”.*

L’operatore ha concluso deducendo che *“le richieste dell’istante sono tutte infondate”.*

3. La replica dell’istante.

La parte istante ha fatto pervenire, nei termini stabiliti dal vigente regolamento, una replica con la quale ha ribadito la propria posizione, contestando l’*“assenza di risposte puntuali ai reclami inviati direttamente dall’istante in data 15/03/201 – 10/11/2021 – 05/10/2022 – 03/02/2023 – 12/04/2023”* e che *“le risposte fornite dall’operatore sono contraddittorie”.*

L’istante ha poi evidenziato di avere *“depositato documentazione dell’adeguatezza infrastrutturale del servizio”* e che diversamente *“l’operatore non ha depositato documentazione analoga per certificare l’inadeguatezza infrastrutturale”.*

4. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, le richieste formulate dall’istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

In via preliminare:

- con riferimento alla domanda *sub i)* volta ad ottenere la *“esecuzione (se possibile) di passaggio alla fibra”* si osserva che tale richiesta non può

formare oggetto della presente pronuncia in quanto attività rimessa alla disponibilità negoziale delle parti da esercitare nei modi e nelle forme disposte dalle Condizioni generali di contratto (Cfr. Delibera Agcom n. 169/19/CIR).

- Con riferimento alla domanda *sub v)* “rimborso del bonus/agevolazioni non godute relative al voucher connettività” e a parte della domanda *sub iv)* laddove è richiesto un indennizzo per indennizzo per “disagi arrecati” si rileva che, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del vigente “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti ed fornitori di servizi dell’ecosistema digitale”, l’oggetto della pronuncia del Corecom esclude ogni richiesta risarcitoria ed è viceversa limitato all’erogazione di rimborsi di somme risultate non dovute nonché alla corresponsione di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, dalle disposizioni normative o da delibere dell’Autorità. Orbene, sia la richiesta di “rimborso del bonus/agevolazioni non godute relative al voucher connettività” che la domanda d’indennizzo per i disagi ricevuti, contengono pretese risarcitorie ed esulano dalle competenze di questa Autorità. Resta salvo il diritto dell’utente di rivolgersi all’Autorità giudiziaria ordinaria per il maggior danno (art. 20, comma 5).
- Fermo restando quanto già sopra determinato in merito alla richiesta d’indennizzo per “disagi arrecati”, la parte residua della domanda *sub iv)* relativa all’indennizzo per “inadeguata ed incongruente assistenza ed informazione prestata” sarà valutata congiuntamente alla richiesta *sub ii)* “assegnazione indennizzi per ritardi di gestione relativi all’intervento richiesto nel 2021 (attivazione sul numero della fibra)”.

La presente disamina avrà quindi ad oggetto la mancata/ritardata attivazione del servizio fibra.

Nel merito.

Parte istante, già cliente Tim, lamenta nei confronti di tale gestore, la mancata trasformazione del servizio internet in modalità fibra.

L’operatore, per contro, ha dedotto che “*tutti i tentativi di TIM di trasformazione della linea in FTTH – ossia di attivazione dell’offerta fibra FTTH sulla linea dell’istante – non sono andati a buoni fine e sono stati tutti annullati per “mancanza permessi pubblici/privati” precisando che nella zona ove è ubicata l’utenza de qua “non è stato completato lo sviluppo della rete in fibra FTTH e tale mancanza – di competenza della società xxx (società del Ministero delle Imprese e del Made in Italy) non di TIM – ha impedito (e impedisce al momento) la trasformazione della linea 056691xxxx da FTTCAB e FTTH e l’attivazione della richiesta offerta fibra”.*

Ciò posto, la vicenda che ci occupa ha dunque ad oggetto la richiesta di variazione della connessione dati.

Nel merito si osserva che, in base alla direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni, (Delibera Agcom n.179/03/CSP) e secondo il consolidato orientamento dell'Agcom, gli operatori sono tenuti a fornire i servizi richiesti nel rispetto di quanto contrattualmente previsto, anche sotto il profilo temporale. Pertanto, ove l'utente lamenti la mancata attivazione del servizio dati in modalità fibra, l'operatore, per escludere la propria responsabilità, è tenuto a dimostrare che i fatti oggetto di doglianza sono stati determinati da circostanze non imputabili all'operatore stesso ovvero da problematiche tecniche non causate da colpa dell'operatore. In questi casi, peraltro, il gestore deve anche fornire la prova di aver adeguatamente informato l'utente delle difficoltà incontrate nell'adempimento dell'obbligazione e deve essere messo in grado di comprendere quanto accaduto. Allo stesso modo, l'operatore deve anche dimostrare di essersi diligentemente attivato per rimuovere eventuali ostacoli amministrativi e/o tecnici incontrati; in caso contrario l'utente ha diritto ad un indennizzo. Spetta dunque all'operatore provare di aver posto in essere tutte le attività necessarie per dare seguito all'attivazione dei servizi richiesti nei tempi contrattualmente convenuti, o di provare che l'impossibilità della prestazione è stata determinata da circostanze o da problematiche tecniche o da difficoltà ad esso non imputabili e di averne dato informazione all'utente.

Dall'esame del corredo istruttorio è emerso che l'operatore, a fronte delle richieste di informazioni dell'istante circa l'attivazione del servizio internet in modalità fibra, non ha fornito univoche comunicazioni all'utente circa la possibile trasformazione del servizio di accesso in internet mediante tecnologia fibra.

Tali circostanze, di fatto, hanno indotto l'istante al riconoscimento di una situazione di legittimo affidamento in ordine alla realizzazione del servizio internet in modalità fibra. Al riguardo si evidenzia che l'operatività di tale principio, come espresso dalla Corte di Cassazione, sez. II civile nella sentenza del 10 gennaio 2013, n. 477, è assoggettato al limite del rispetto del principio di buona fede e correttezza.

Questo implica che un operatore deve non solo informare chiaramente i propri clienti, ma anche agire in modo da non indurli in errore riguardo ai servizi offerti per evitare di creare aspettative infondate nell'utente e garantire un rapporto di fiducia basato sulla buona fede.

D'altro canto, si deve precisare che l'istante, per la stessa utenza, ha continuato a fruire con il gestore convenuto sia del servizio voce che dati senza alcun malfunzionamento, atteso che non risulta alcuna contestazione circa l'erogazione del servizio.

Pertanto, ai fini della determinazione della misura di indennizzo, in ossequio ai principi di ragionevolezza e proporzionalità rispetto al concreto pregiudizio subito dall'istante, come stabilito dalla Delibera Agcom 179/03/CPS ed al principio di equità previsto dall'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, si ritiene di dover prendere in considerazione la fattispecie nel suo complesso e nelle ripercussioni che in concreto possono essere derivate dall'inadempimento, dovendosi impedire che da tale inadempimento possano discendere misure eccessivamente penalizzanti e sproporzionate

per entrambe le parti (v. Delibere Agcom n. 43/11/CIR, Corecom Calabria n. 46/11, 14/10 Corecom Lombardia n. 52/12 Corecom Puglia n. 15/11).

Quindi, si ritiene che, in via equitativa, possa trovare applicazione l'articolo 4, comma 3, in combinato disposto con l'articolo 13, comma 3 e comma 7, del Regolamento sugli indennizzi, e che pertanto l'operatore debba corrispondere all'utente un importo complessivo pari a euro 600,00 (*c.fra* Delibera n. 85/19/CIR).

Sulla mancata risposta ai reclami.

L'istante lamenta la mancata risposta ai reclami, laddove l'operatore ha dedotto di avere risposto al reclamo *"con lettera del 21/2/2024"*.

La doglianza è fondata nei termini che seguono.

In via preliminare, si osserva che parte istante, relativamente alle missive datate 15 marzo 2021, 10 novembre 2021, 5 ottobre 2022, 3 febbraio 2023 e 12 aprile 2023 ha allegato in atti comunicazione sfornite delle relative ricevute di invio e di avvenuta consegna. In assenza di dette ricevute non risulta provato l'effettivo invio e ricezione dall'operatore e, quindi non possono essere oggetto di valutazione al fine dell'erogazione del relativo indennizzo. (Delibera n. 524/16/CONS).

Agli atti risulta altresì un ulteriore reclamo inviato tramite l'Associazione di riferimento a mezzo pec in data 8 febbraio 2024 e ricevuto in pari data dall'operatore.

Dal corredo istruttorio risulta altresì una comunicazione di Tim, inviata all'Associazione dell'istante datata 21 febbraio 2024 che, peraltro, non essendo fornita neppure di prova di invio non può costituire prova atta a garantire la effettiva ricezione della medesima da parte dell'istante.

Ciò premesso, parte istante ha diritto all'indennizzo, di cui all'art. 12 dell'Allegato A alla Delibera n. 73/11/CONS come da ultimo modificato dalla Delibera n. 347/18/CONS che dispone quanto segue: *"l'operatore se non fornisce risposta al reclamo entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere dell'Autorità, è tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo pari ad euro 2,50 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di euro 300,00"*.

Atteso che il disposto dell'art. 8, comma 4, della Delibera n. 179/03/CSP (nonché del successivo articolo 11, comma 2, della medesima delibera), prevede che la risposta al reclamo debba essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto e, comunque non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta, in forma scritta nei casi di rigetto, la mancata risposta al reclamo giustifica il riconoscimento all'utente di un indennizzo *"da mancata risposta al reclamo"*.

Ai fini del calcolo dell'indennizzo di cui sopra, detratto il tempo utile di 30 giorni previsto dalla Carta dei servizi dell'operatore per l'omessa risposta al reclamo ricevuto da Tim in data 8 febbraio 2024, si determina il *dies a quo* nella data del 10 marzo 2024 ed il *dies ad quem* nel giorno 17 luglio 2024, data dell'udienza di conciliazione, in occasione della quale l'istante ha potuto interagire con l'operatore.

Pertanto, l'istante ha diritto alla corresponsione dell'indennizzo per mancata risposta al reclamo nella misura massima pari ad euro 300,00.

Sulle spese di procedura.

Con la domanda *sub vi*), l'istante richiede di “condannare l'operatore al pagamento delle spese di procedura”.

La doglianza non è fondata, in quanto la procedura di risoluzione delle controversie tramite la piattaforma Conciliaweb è completamente gratuita oltreché di agevole accessibilità (*C.fra* Delibera AGCom n. 300/20/CIR).

Inoltre, non risulta che parte istante abbia fornito, agli atti, documentazione attestante la sussistenza di spese di procedura “*necessarie e giustificate per l'espletamento della procedura*” (a norma dell'art. 20 co. 6, della delibera 194/23/CONS e ss. mm.) né la motivazione sulla necessità delle stesse.

La domanda *sub vi*) è dunque rigettata.

TUTTO ciò premesso;

UDITA la relazione del Dirigente, svolta su proposta del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il Corecom Toscana accoglie parzialmente l'istanza presentata da XXX nei confronti di Tim Spa (Telecom Italia, Kena Mobile) per le motivazioni di cui in premessa.
2. Tim Spa (Telecom Italia, Kena Mobile) è tenuta a corrispondere in favore dell'istante, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, con le modalità di pagamento indicate nel formulario, l'importo pari ad euro 600,00 maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, a titolo di indennizzo per ritardata/mancata attivazione del servizio di accesso in internet mediante tecnologia fibra.
3. Tim Spa (Telecom Italia, Kena Mobile) è tenuta a corrispondere in favore dell'istante, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, con le modalità di pagamento indicate nel formulario, l'importo pari ad euro 300,00 maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, a titolo di indennizzo per mancata risposta al reclamo.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 12, del Codice.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Firenze, 26 febbraio 2025

Il Presidente
Marco Meacci

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)